

**ACCORDO di COLLABORAZIONE
ORDINE COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI UDINE**

E

FIDIMPRESA FRIULVENETO

TRA

FIDIMPRESA FRIULVENETO Soc. Coop. Consortile p.A., sede legale e amministrativa in Tavagnacco (UD), via Alpe Adria 16 – 33010, CF 83006090274 e P.IVA 03489440275, nella persona del Vice Presidente dott. Cristian VIDA

– di seguito Confidi;

E

ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI UDINE, sede legale Sede Legale in Udine via Grazzano 5b 33100, CF 94106210308 E P. IVA 02635490309, nella persona del Presidente dott.ssa Micaela SETTE

– di seguito Ordine dei Commercialisti;

PREMESSO CHE

- A. Le Parti esprimono la comune convinzione che le politiche di contrasto alla crisi debbano essere indirizzate al sostegno delle attività economiche anche attraverso la garanzia di confidi quale strumento migliorativo delle condizioni per l'accesso al credito;
- B. In tale contesto, la consulenza per l'accesso al credito dei professionisti rappresenta un fattore chiave per la competitività e la crescita economica degli stessi, nonché per lo sviluppo del Paese. In particolare, nell'attuale congiuntura economica, la disponibilità di un efficiente sistema di garanzie pubblico-private risulta determinante al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti alle professioni e, in tale contesto, il Confidi può svolgere un ruolo fondamentale;
- C. Confidi è un intermediario finanziario iscritto all'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. che svolge attività di prestazione e concessione di garanzia diretta e concessione di credito diretto; oltre all'attività di prestazione di garanzia, fidejussioni commerciali ed erogazione di credito di diretto, può svolgere attività connesse e strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni. Nell'ambito delle attività connesse e strumentali sono ricomprese anche quelle di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie ovvero non associate per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese così come definite nello statuto sociale e il rilascio di fidejussioni commerciali;
- D. Le parti con la presente Convenzione intendono avviare una specifica collaborazione volta a promuovere la consulenza a supporto dei dottori commercialisti iscritti all'Albo di Udine, finalizzata al sostegno dell'accesso al credito, anche attraverso l'eventuale strutturazione di specifici prodotti e strumenti finanziari di garanzia e di finanziamento diretto.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONTENUTO E FINALITÀ

Con il presente Accordo, la Parti tenuto conto dei comuni obiettivi e nel rispetto dei limiti posti dalla normativa applicabile e dalle disposizioni statutarie, intendono avviare una collaborazione che offra agli Studi dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Udine i seguenti servizi:

- a) Servizio di Consulenza gratuita ai dottori commercialisti ed esperti contabili dell'ordine di Udine in merito alla valutazione, approfondimento e, in caso di positiva fattibilità, alla promozione di strumenti di garanzia a supporto delle esigenze di liquidità dei professionisti; all'informazione dei principali prodotti messi in campo da Confidi;
- b) Servizio di Consulenza a "tariffa agevolata" per tutti i Clienti/Aziende degli studi dei dottori commercialisti dell'ODCEC di Udine relativa al supporto nell'ottenimento da banca e/o intermediari vigilati di plafond specifici dedicati alle esigenze di liquidità e investimento e alla valutazione e/o approfondimento e/o utilizzo di strumenti di garanzia a supporto dell'azienda (ad es accesso alla Sabatini FVG);
- c) Attivazione di linee dedicate di erogazione di credito diretto a favore dell'ODCEC di Udine;

Il servizio di cui al punto b) si intende su richiesta dell'iscritto all'ODCEC di Udine, il quale continuerà in ogni caso a fornire la consulenza diretta al proprio cliente, fatto salvo eventuale esplicita rinuncia.

Resta inteso tra le Parti che la sottoscrizione del presente Accordo non esclude che le parti stesse, di comune accordo, possano proporre modifiche e successivi emendamenti degli intenti manifestati con la sottoscrizione del presente documento.

I servizi e le condizioni indicate ai punti a)-b)-c) vengono descritti e disciplinati in apposita scheda tecnica allegata al presente accordo.

ART. 2 - EFFETTI TRA LE PARTI

La Parti convengono espressamente che il presente Accordo non costituisce alcuna obbligazione in capo alla Parti, rimanendo la realizzazione di ogni iniziativa di cui al presente Accordo, nonché ogni considerazione circa le relative modalità di attuazione, subordinata al soddisfacente completamento delle analisi di conformità con la normativa applicabile, di ammissibilità interna ed istruttoria di ciascuna Parte ed alle delibere da parte dei rispettivi competenti organi interni.

Si precisa, altresì, che ogni iniziativa andrà preventivamente valutata anche alla luce dei regolamenti e *policy* interne di ciascuna delle parti.

Resta inteso che l'assunzione di qualsiasi impegno od obbligo di ciascuna Parte, ovvero la definizione delle specifiche attività di competenza che potranno essere intraprese dalla Parti in attuazione del presente accordo, dovranno essere regolate, se del caso, da specifici addendum/schede tecniche da negoziarsi e concludersi tra le Parti.

ART. 3 - PUBBLICITÀ

La Parti potranno dare più ampia diffusione alle risultanze delle attività derivanti dal presente Accordo, secondo le modalità da concordarsi preventivamente tra le Parti, anche attraverso eventi divulgativi da organizzarsi con qualsiasi soggetto istituzionale interessato.

La stipula del presente Accordo, i dati rilevanti e gli eventuali risultati delle attività svolte potranno essere diffusi sui rispettivi siti internet, oppure mediante apposite azioni di comunicazione secondo modalità da concordarsi tra le parti.

ART. 4 - TRASPARENZA

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, Confidi si impegna al rispetto della normativa di Banca d'Italia pro tempore vigente in tema di "*trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*", affinché siano posti in essere gli adempimenti previsti dalla stessa normativa, secondo le istruzioni che saranno contestualmente fornite.

ART. 5 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Il Confidi dichiara di essere ricompreso fra gli intermediari finanziari destinatari degli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e in particolare dalle disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela contenute nel Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n° 231 e, pertanto, assicura di attenersi scrupolosamente a tale normativa nell'entrare in relazione con la clientela.

Il Confidi si impegna ad utilizzare gli appositi questionari/moduli in uso per le operazioni eventualmente effettuate alle imprese richiedenti.

ART. 6 - MODELLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Le Parti dichiarano espressamente di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 in materia di "disciplina della responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica" e di non aver riportato condanne definitive e di non essere imputate in procedimenti penali per i reati di cui al suddetto decreto legislativo ed, in genere, per reati finanziari o contro il patrimonio nello Stato di residenza o in Stati diversi da quello di residenza.

Confidi ha adottato il "Codice Etico" di cui al Decreto Legislativo 231/2001, disponibile sul sito www.fidimpresafriulveneto.it – sezioni Atti sociali.

ART. 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

In relazione alle rispettive attività, l'ODCEC di Udine e il Confidi si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei Provvedimenti emanati in materia di *privacy* dalle Autorità competenti.

Le Parti si impegnano, altresì, ad eseguire ogni attività di loro competenza nel pieno rispetto della predetta normativa in particolare assolvendo agli obblighi informativi nei confronti dei soggetti interessati, anche circa la comunicazione dei loro dati personali a Società/Intermediari finanziari, acquisendone il consenso ove necessario.

Il trattamento dei dati personali oggetto di tale accordo verrà eseguito dall'ODCEC di Udine e Confidi in qualità di autonomi Titolari, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni, per le finalità inerenti all'esecuzione dell'Accordo stesso.

ART. 8 - DURATA E RISOLUZIONE

La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti ed ha durata annuale e si intenderà rinnovato, di anno in anno, salva comunicazione di disdetta trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) con 15 (quindici) giorni di calendario di preavviso rispetto alla data in cui il recesso sarà efficace.

Confidi continuerà a mantenere la sua validità ed efficacia con riferimento alle attività prestate e previste fino alla loro completa definizione.

Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione, con o senza giusta causa e senza obbligo di risarcimento del danno o indennizzo nei confronti dell'altra Parte, mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

ART. 9 - COMPENSI

Non sono dovuti compensi tra le Parti seguito la sottoscrizione della presente Convenzione, né sono previsti commissioni e/o rimborsi in forza del presente accordo.

ART. 10 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche ed integrazioni di qualsiasi natura alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e potranno essere introdotte attraverso scambio di corrispondenza ex art.11.

ART. 11 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione nell'ambito della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto tramite raccomandata o pec.

Le parti eleggono domicilio ai seguenti recapiti:

- ODCEC di Udine, sede legale in Udine via Grazzano 5b 33100

-FIDIMPRESA FRIULVENETO presso la propria sede legale e amministrativa in Tavagnacco (UD)-33100, via Alpe Adria n. 16, indirizzo di posta elettronica fidimpresafriulveneto@pec.fifv.it.

ART. 12 - LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE – CLAUSOLE FINALI

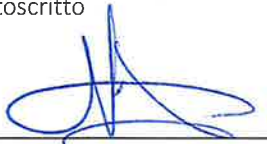
Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, validità, esecuzione del presente Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Udine.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

La presente lettera di incarico redatta in duplice originale per il Confidi e per l'Ordine dei Commercialisti.

Udine, 27/2/2026

Letto, approvato e sottoscritto



dott. Cristian Vida

Vice Presidente

Fidimpresa Friulveneto



dott.ssa Micaela Sette

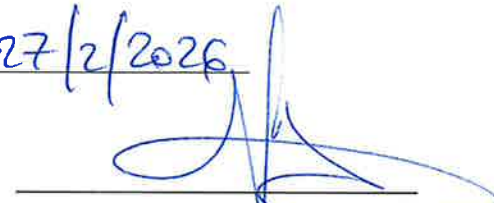
Presidente

Ordine dei Commercialisti e Revisori contabili di Udine

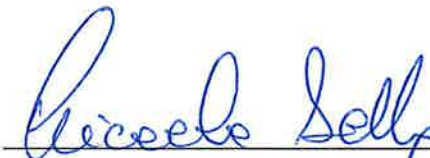
ALLEGATO ALL'ACCORDO di COLLABORAZIONE
ORDINE COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI UDINE
E
FIDIMPRESA FRIULVENETO

ATTIVITA'	DESTINATARI	CONDIZIONI CONTRATTUALI
CONSULENZA	ISCRITTI ODCEC UDINE	GRATUITA su finanza agevolata - FVG PLUS
CONSULENZA E SERVIZIO SABATINI FVG	CLIENTI DEGLI STUDIO ODCEC UDINE	QUOTA FISSA PARI AD EURO 450,00 + IVA (a prescindere dall'importo del contributo)
CREDITO DIRETTO	ISCRITTI ODCEC UDINE	IMPORTO MASSIMO: FINO EURO 40.000,00 TASSO IRS DEL PERIODO maggiorato SPREAD 200 bp SPESE ISTRUTTORIA 200 euro

Udine, 27/2/2026



dott. Cristian Vida
Vice Presidente
Fidimpresa Friulveneto



dott.ssa Micaela Sette
Presidente
Ordine dei Commercialisti e Revisori contabili di Udine

